



UDIENZA PUBBLICA 20 FEBBRAIO 2018

1. OBBLIGHI PREVIDENZIALI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI

Previdenza - Cassa nazionale della previdenza forense - Avvocato pensionato INPS iscritto alla Cassa nazionale della previdenza forense per lo svolgimento di attività libero professionale - Obbligo di versamento contributivo non utile al trattamento previdenziale - Mancata richiesta di iscrizione alla Cassa nazionale della previdenza forense - Sanzioni.

(R.O. 49/2015)

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, solleva questioni di legittimità costituzionale concernenti le previsioni degli articoli 10 e 22, comma secondo, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) recanti, rispettivamente, la disciplina del contributo soggettivo obbligatorio e l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense, con le sanzioni conseguenti al mancato adempimento. In relazione alla fattispecie concreta, concernente un avvocato già titolare di un trattamento previdenziale (pensione di vecchiaia) a carico della gestione INPS, il rimettente sospetta della legittimità costituzionale di tali norme per violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità a seguito dell'applicazione della medesima disciplina a situazioni ritenute differenti in ragione dell'età dell'iscritto e dell'effettivo accesso alla prestazione previdenziale. Il rimettente ritiene, altresì, lesa la garanzia previdenziale e il principio della capacità contributiva in quanto l'interessato verrebbe a finanziare, a suo parere in maniera sproporzionata, una prestazione di cui, data l'età, non beneficerebbe.

Con riferimento alle sanzioni, connesse alla mancata richiesta di iscrizione alla Cassa previdenziale, nonostante, nel caso di specie, l'interessato avesse tempestivamente comunicato i propri redditi ma non provveduto all'iscrizione, il rimettente sostiene che la norma censurata conterrebbe una sanzione del tutto sproporzionata rispetto all'effettiva lesività del comportamento concretamente tenuto, anche in confronto con altre fattispecie ritenute maggiormente lesive (quali l'omessa o infedele comunicazione reddituale).

Norme censurate

L. 20 settembre 1980, n. 576

Riforma del sistema previdenziale forense

10. Contributo soggettivo.

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto

Gli atti di promovimento richiamati sono riportati sul sito www.cortecostituzionale.it

I ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sono riportati sul sito, a seguito della delibazione di ammissibilità, dopo il loro deposito per la fase di merito.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

- a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
- b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.

Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente.

Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età nonché per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto i 30 anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.

22. Iscrizione alla Cassa.

(omissis)

L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 18, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto dal sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 21 FEBBRAIO 2018

1. VOTO ALL' ESTERO PER CORRISPONDENZA

Elezioni - Elettorato attivo - Cittadini italiani residenti all'estero - Esercizio del diritto di voto per corrispondenza - Disciplina delle modalità di voto.

(R.O. 11/2018)

Il Tribunale di Venezia solleva questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 che reca norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. L'articolo 1, comma 2, prevede che i cittadini italiani residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali, nel rispetto del diritto di elettorato attivo, possano votare per corrispondenza; le successive disposizioni disciplinano le modalità di esercizio del diritto di voto per corrispondenza. Tale disciplina, secondo il giudice rimettente, difetterebbe di adeguate garanzie a tutela della segretezza, della personalità e della libertà del voto con riguardo sia alla fase della manifestazione



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

del voto - la quale, osserva il rimettente, avviene in luogo non presidiato, ciò comportando la possibile esibizione, volontaria o per costrizione, della scheda votata a terzi - sia alla fase successiva della spedizione per posta - non garantita, denuncia il rimettente, dal necessario ricorso alla raccomandata o ad altro mezzo di analoga affidabilità - del plico contenente la scheda votata agli uffici consolari competenti per l'invio da parte di questi all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Norma censurata

L. 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

1. 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

4-bis. 1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.

12. 1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

14. 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

- 3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
 - 4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
 - d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
 - 1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
 - 2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;
 - 3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.
 4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.
 5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.
-

CAMERA DI CONSIGLIO 21 FEBBRAIO 2018

1. NON PUNIBILITÀ DEI FATTI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI IN DANNO DEL CONVIVENTE *MORE UXORIO* - MANCATA PREVISIONE

Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Cause di non punibilità - Mancata previsione della non punibilità dei fatti commessi in danno del convivente more uxorio.

(R.O. 105/2017)

Il Tribunale di Matera solleva, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 649, primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la non punibilità anche dei fatti criminosi previsti dal Titolo XIII del Libro II del codice penale commessi in danno del convivente *more uxorio*. La disposizione censurata prevede la non punibilità in riferimento ai delitti contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del Libro II del codice penale commessi in danno di congiunti. Il testo originario della disposizione, ricorda il giudice rimettente, identificava quali congiunti il coniuge non legalmente separato, l'ascendente o il discendente o l'affine in linea retta, l'adottante o l'adottato, il fratello o la sorella che con lui convivano. A tali categorie di congiunti è stato aggiunto, ad opera del decreto legislativo n. 6 del 2017, anche il riferimento alla parte dell'unione civile fra persone dello stesso sesso (articolo 649, comma 1, numero 1-*bis*, codice penale). Secondo il rimettente la mancata estensione della causa di non punibilità al convivente *more uxorio* determina la lesione del diritto di difesa, nonché un irragionevole trattamento differenziato rispetto ai coniugi non legalmente separati e alle parti dell'unione civile, anche in ragione dell'attuale realtà sociale, tenendo conto, tra l'altro, dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 "sulle unioni civili".



Norma censurata

Codice penale

Art. 649. Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1. del coniuge non legalmente separato [c.c. 150];
- 1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
2. di un ascendente o discendente [c.c. 75; c.p. 540] o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato [c.c. 78, 291];
3. di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se commessi a danno del coniuge legalmente separato [c.c. 706] o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado [c.c. 78] con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone [c.p. 634].

CAMERA DI CONSIGLIO 21 FEBBRAIO 2018

2. ESAME TESTIMONIALE DEL MINORE

Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza di minorenne - Mancata comparizione dovuta a situazioni di disagio del minore che ne compromettono il benessere - Omessa previsione della possibilità di ritenere giustificata la mancata comparizione e di delegare per il compimento dell'incidente il giudice per le indagini preliminari del tribunale nel cui circondario risiede il minore.

(R.O. 109/2016)

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce solleva questione di legittimità costituzionale in tema di assunzione della testimonianza del minore nelle forme dell'incidente probatorio. Il giudice rimettente censura gli articoli 398, comma 5, e 133 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, quando la mancata comparizione del testimone minorenne sia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere e sia possibile ovviare ad esse procedendo all'esame del minore presso il tribunale nel cui circondario egli dimora, il giudice competente possa ritenere giustificata la sua mancata comparizione e delegare per l'esecuzione dell'incidente probatorio il giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza del minore. Il rimettente denuncia la violazione dell'articolo 117 della Costituzione perché, in contrasto con le previsioni degli articoli 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, risulterebbero prevalenti le esigenze di razionale distribuzione degli affari e delle competenze e di agevolazione dell'esercizio del diritto di difesa rispetto a quelle di tutela della serenità e dell'equilibrio del minore.



Norme censurate

Codice di procedura penale

Art. 133. Accompagnamento coattivo di altre persone.

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

(omissis)

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

(omissis)
